



Il Difensore Civico

## Decisione n. 33 del 28 Dicembre 2017

**OGGETTO:** Signor (omissis) - Richiesta di riesame ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 del D.L.vo 19 agosto 2005, n. 195 e dell'art. art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la domanda acquisita in data **11 novembre 2017** al protocollo n. **2129**, con la quale il Sig. (omissis) **in qualità di proprietario del giornale** (omissis) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 del D.L.vo 19 agosto 2005, n. 195 e dell'art. art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito formatosi in data 29 ottobre 2017 sulla propria istanza inviata al **Comune di** (omissis) e **al** (omissis) in data **29 settembre 2017** avente ad oggetto "(omissis) *Diffida ad adempiere/Richiesta di informazioni in materia ambientale e accesso*";

**PREMESSO CHE** il diritto di accesso alle informazioni ambientali è un diritto del tutto svincolato da motivazioni precise e dalla dimostrazione dell'interesse del singolo, in quanto l'informazione ambientale consente, a chiunque ne faccia richiesta, di accedere ad atti o provvedimenti che possano incidere sull'ambiente quale bene giuridico protetto dall'ordinamento, con l'unico limite delle richieste "estremamente generiche", posto che esse devono essere specificamente individuate con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui all'art. 2 punto 3, d.lg. n. 195 del 2005" (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 17 marzo 2014, n. 809);

**CHE**, anche alla luce della giurisprudenza che si è formata in materia, la speciale fattispecie di accesso raffigurata dal D.Lgs. 195/2005, si differenzia sostanzialmente rispetto a quella generale disciplinata dalla L. 241/1990, per un duplice aspetto:

- l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso;
- il contenuto delle cognizioni accessibili;

### CONSIDERATO CHE:

- sotto il primo profilo, l'art. 3, D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva;
- In riferimento al secondo aspetto, il nostro ordinamento considera "informazione ambientale" "qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente" in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale rientra nel concetto di "informazioni ambientali" "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività



Il Difensore Civico

*(incluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi, nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente"* (Sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795);

**CHE** le uniche limitazioni poste dal D.Lgs. 195/2005 sono indicate espressamente all'art. 5, che nega l'accesso quando l'informazione richiesta è:

- detenuta da un ufficio diverso rispetto a quello a cui è stata inoltrata la richiesta;
- manifestamente irragionevole;
- eccessivamente generica;
- concernente dati incompleti o in corso di completamento;

ovvero nel caso in cui la sua divulgazione rechi pregiudizio nei termini espressamente indicati nello stesso art. 5;

**VISTA** la nota prot. n. 2196 AC del 28/11/2017 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, è stato richiesto all'Amministrazione comunale di (omissis) e al (omissis) di comunicare, entro il termine di venti giorni, le ragioni ostative al rilascio delle informazioni richieste;

**RILEVATO CHE** il coinvolto (omissis) ha dichiarato la propria incompetenza sulla specifica questione che risulta attribuita invece al (omissis) ;

**CONSIDERATO** che quest'ultimo, coinvolto con nota prot. 2216 del 01/12/2017, ha comunicato che la procedura di approvazione è ancora in corso perché in attesa del dispositivo relativo alla VInCA da parte del Servizio Valutazioni ambientali che ha sospeso la procedura per acquisire integrazioni da parte del Comune di (omissis);

**CHE** dal Comune di (omissis) non è pervenuta alcuna risposta;

**VALUTATO CHE** l'istanza prodotta dal Sig. (omissis), ancorché qualificata dallo stesso come richiesta di accesso e proposta insieme ad una diffida ad adempiere, non ha ad oggetto informazioni ambientali così come definite dall'ordinamento e confermate dalla giurisprudenza quanto piuttosto si rivela essere una interrogazione sulla veridicità di fatti che sembrano poter astrattamente impattare su questioni di rilevanza ambientale;

**CONSIDERATO CHE** l'oggetto della richiesta appare estraneo anche all'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013, pure menzionato dall'istante;

**OSSERVATO**, tuttavia, che acquisire chiarimenti da parte del Comune di (omissis) avrebbe consentito a questa Difesa Civica e all'istante di accertare l'esistenza di "informazioni ambientali" nell'accezione sopra richiamata ed essere, quindi, funzionale al corretto esercizio del diritto di accesso ad esse;

**RIBADITO** l'interesse dell'istante, dei cittadini e di questa Difesa Civica a conoscere esattamente la portata della problematica sollevata in ragione del rilevante interesse generale che essa assume come espressamente evidenziato nella nota interlocutoria indirizzata alle Amministrazioni coinvolte;



Il Difensore Civico

*Tutto ciò premesso:*

### **DECIDE**

- La richiesta di riesame presentata dal Signor (omissis) ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 del D.L.vo 19 agosto 2005, n. 195 e dell'art. art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il denegato accesso tacito formatosi in data 29 ottobre 2017 sulla propria istanza inviata al **Comune di** (omissis) e **al** (omissis) in data **29 settembre 2017** avente ad oggetto “(omissis) ***Diffida ad adempiere/Richiesta di informazioni in materia ambientale e accesso***”, è rigettata non avendo ad oggetto la medesima dati aventi le caratteristiche di ostensibilità richieste dalla normativa richiamata dall'istante;
- La presente decisione è comunicata al ricorrente e al Comune di (omissis).

*Il Difensore Civico Regionale*  
*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.